

**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI  
EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO  
INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021 AI SENSI  
DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019/R/ RIF**

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

*Appendice 2 Allegato A – Deliberazione 443/2019/R/RIF*

**Anno 2021**

## Indice

Riferimenti normativi	2
1 Premessa	5
2 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	6
2.1 Attività di validazione svolta	6
2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	7
2.3 Costi operativi incentivanti	8
2.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
Verifica del limite di crescita	10
2.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	10
2.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	11
2.7 Scelta degli ulteriori parametri	12

## Riferimenti normativi

L'articolo n. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 assegna all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati e, in particolare:

- la lettera f) secondo cui l'ARERA provvede alla “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”;
- la lettera h) secondo cui l'ARERA provvede alla “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;
- la lettera i) secondo cui l'ARERA provvede alla “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”.

La deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/RIF rubricata “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo allegato A denominato “Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR”;

La citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal d.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune – che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe - viene chiamato a svolgere una funzione “esterna” al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- definisce il perimetro del servizio, rimettendo alla valutazione delle Amministrazioni comunali gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani (art. 1);
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie (Price-cap) in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza, prevedendo la possibilità di presentare all'ARERA, da parte dell'Ente territorialmente competente, una specifica istanza per il superamento del

limite di crescita delle entrate, qualora ricorrano specifiche condizioni e comunque a garanzia dell'equilibrio economico finanziario della gestione (art. 4);

- prevede l'esclusione dell'IVA detraibile e delle imposte dal calcolo dei costi riconosciuti ed in ogni caso, per consentire una corretta rappresentazione dei costi del servizio, dispone che in caso di IVA indetraibile ne venga data separata evidenza nel PEF (art. 6 dell'Allegato A);
- In particolare, l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, rubricato "Procedura di approvazione", delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:
- il soggetto Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente (co. 6.1), corredato da (co. 6.2):
  - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente (in mancanza: il Comune ne fa le veci), che ha il compito di validare il piano economico finanziario mediante "la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario" (co. 6.3), di assumere le "le pertinenti determinazioni" e di provvedere "a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 6.3);
- l'ARERA, che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio (co. 6.5);
- E' da considerare, inoltre le seguenti ulteriori disposizioni della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF: l'art. 4, co. 5, secondo cui "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori";

- l'art. 6, co. 6, secondo cui “Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”, con la conseguenza che i prezzi risultanti dal PEF finale validato dall’Ente Territorialmente Competente costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi fino all’approvazione definitiva del PEF e dei corrispettivi del servizio da parte dell’ARERA.

La successiva deliberazione dell’ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da COVID-19”, con la quale l’Autorità regola le modalità per il riconoscimento sul territorio nazionale di riduzioni tariffarie e agevolazioni rivolte alle utenze maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria.

La deliberazione ARERA 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF, rubricata Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la quale:

- introduce alcuni elementi di flessibilità nel MTR, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF e di prevedere modalità di riconoscimento degli eventuali oneri aggiuntivi e degli scostamenti di costo connessi alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, nel rispetto del principio di copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- chiarisce che qualora l’Ente territorialmente competente non intenda avvalersi delle suddette disposizioni integrative, rimangono valide le determinazioni già assunte, o restano confermati i procedimenti finalizzati all’adozione delle pertinenti determinazioni, in ossequio al MTR, nei termini previsti dalla normativa vigente, per l’anno 2020.

## 1 Premessa

La predisposizione del PEF è stata effettuata avvalendosi del supporto offerto da un gruppo di lavoro Coordinato dal Prof. Massarutto Antonio del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DIES) Università di Udine.

Il Comune di CANALE MONTERANO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario, redatto sulla base delle pertinenti deliberazioni Arera, in particolare in base alla Delibera del 31.10.2019 n. 443/2019/R/rif, del 03.03.2020 n. 57/2020/R/rif, del 27.03.2020 n.02/DRIF/2020, del 23.06.2020 n. 238/2020/R/rif, del 24.11.2020 493/2020/R/RIF.

Il Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF):

- è stato redatto secondo lo schema tipo predisposto dall’Autorità di cui all’Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF e successivamente integrato con l’allegato 002-20DRIF\_ALL alla determinazione n. 02/DRIF/2020, n. 238/2020/R/rif 493/2020/R/RIF compilandolo per le parti di propria competenza;
- è corredato della relativa dichiarazione, redatta utilizzando lo schema tipo di cui all’Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nei prospetti dei modelli e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- è corredato dalla relativa relazione di accompagnamento, nella quale sono illustrati sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

Il Comune di CANALE MONTERANO in qualità di Ente territorialmente competente, pertanto, ricevuta e verificata la suddetta documentazione, congiuntamente alla presente, invia, in allegato, oltre i dati e gli atti menzionati, la ricevuta documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte in ottemperanza all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

## 2 Valutazioni dell’Ente territorialmente competente

### 2.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di CANALE MONTERANO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato i dati ricavati in ossequi a quanto previsto dalla Deliberazione Arera del 03.03.2020 n. 57/2020/R/rif., riguardante agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

Si è seguita tale impostazione vista la frammentarietà della gestione, caratterizzata da affidamenti distinti sia per la fase di raccolta che di smaltimento, e dal fallimento della società Cooperativa 29 Giugno che nella annualità 2019 ha ceduto le proprie attività contrattuali (compreso l’appalto sul territorio del Comune di Canale Monterano) alla Società “Servizi Industriali” di Latina, attraverso lo strumento dell’affitto del ramo d’Azienda.

In tale contesto, vista la impossibilità di fatto di ottenere i dati economico finanziari dai soggetti incaricati della gestione (Porcarelli Gino & Co srl, Pragma Soc. Consortile ARL, Servizi Industriali srl, Consorzio Sana Full-System, Myoporum, Rida Ambiente srl, Baldacci recuperi srl, AVR SPA, Mattucci srl), ai quali è stata inoltrata specifica richiesta via PEC, come già evidenziato nella precedente relazione al piano anno 2020, si è considerato di inquadrare tutti i soggetti quali prestatori d’opera. E’ stata pertanto verificata:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Sono state analizzate tutte le componenti di costo previste nel MTR

È stato verificato, in base all'articolo 6 del MTR, "I costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte.

I dati ricavati secondo quanto sopra descritto sono riassunti nella seguente tabella:

<b>COSTO</b>	<b>VALORE</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – <b>CRT</b>	<b>60.030,65 €</b>
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – <b>CTS</b>	<b>47.698,21 €</b>
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – <b>CTR</b>	<b>81.663,17 €</b>
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – <b>CRD</b>	<b>150.348,03 €</b>
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COIEXPTV</b>	<b>0,00 €</b>
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – <b>AR</b>	<b>-6.214,75 €</b>
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – <b>ARCONAI</b>	<b>0,00 €</b>
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – <b>RCTV</b>	<b>60.522,45 €</b>
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	<b>32.739,35 €</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – <b>CSL</b>	<b>46.750,30 €</b>
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - <b>CARC</b>	<b>15.219,63 €</b>
Costi generali di gestione – <b>CGG</b>	<b>252.177,45 €</b>
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili – <b>CCD</b>	<b>4.048,04 €</b>
Altri costi – <b>COal</b>	<b>0,00 €</b>
Costi comuni – <b>CC</b>	<b>271.445,13 €</b>
Ammortamenti – <b>Amm</b>	<b>25.200,64 €</b>
Accantonamenti – <b>Acc</b>	<b>62.744,68 €</b>
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	<b>0,00 €</b>
- di cui per crediti	<b>0,00 €</b>
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	<b>0,00 €</b>
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	<b>0,00 €</b>
<b>Remunerazione del capitale investito netto – RK</b>	<b>23.388,70 €</b>

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - <b>Rlic</b>	<b>0,00 €</b>
Costi d'uso del capitale - CK	<b>111.334,03 €</b>
Costi operati incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – <b>COIEXPTF</b>	<b>0,00 €</b>
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RCTF	<b>-52.340,04 €</b>
<hr/>	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	<b>4.675,03 €</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	<b>0,00 €</b>

## 2.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il Comune di CANALE MONTERANO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha determinato i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali:

- il coefficiente di recupero di produttività (Xa)
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa),
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa);

Per il calcolo del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie si sono presi in considerazione il livello di efficienza, il miglioramento previsto della qualità e le eventuali modifiche tecniche ed operative al perimetro gestionale.

Sono stati valorizzati come indicato dalla tabella che segue per le seguenti ragioni:

PARAMETRI	VALORE
Coefficiente di recupero di produttività - <b>Xa</b>	<b>0,10</b>
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - <b>QLa</b>	<b>0,00</b>
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - <b>PGa</b>	<b>0,00</b>

Per l'individuazione del livello di efficienza ci si è avvalsi di una griglia di valutazione (da "molto elevato" a "molto insoddisfacente") facendo il confronto per il costo medio per il servizio RU a tonnellata con i valori medi nazionali di Comuni di simile dimensione e di Comuni del Centro Italia di simile dimensione.

Xa - coefficiente di recupero di produttività - il cui valore può essere compreso tra 0,10% e 0,50%, è stato quantificato come sopra perché:

Di conseguenza, per il livello di efficienza è stato valutato elevato e al coefficiente di recupero di produttività Xa è stato assegnato un valore pari a 0,1% per il 2020 e per il 2021, il minimo ammissibile.

Per quanto riguarda invece la qualità delle prestazioni (QLa) non sono invece previste variazioni.



il QLa , ovvero il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, ad es. in caso di previsioni di significativi incrementi della percentuale di raccolta differenziata, di frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, incrementi nei livelli di riutilizzo e riciclo, etc.) - il cui valore può essere compreso tra 0% e 2%, è stato quantificato come sopra (0%) perché non sono previste delle variazioni.

Lo stesso dicasi per la valorizzazione (0%) del coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale (PGa -), con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, il quale può avere valori compresi tra lo 0% e il 3% (ad esempio passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta) perché non sono previste variazioni nei prossimi due anni.

Quanto sopra premesso, il limite annuale di crescita delle entrate tariffarie è stato calcolato all'1,6% = (1,7 da MTR -Xa - 0,00 PGa - Qla).

### **2.3 Costi operativi incentivanti**

Il Comune di CANALE MONTERANO, in qualità di Ente territorialmente competente, ha valorizzato le componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$ , pari a zero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, in quanto non sono previste variazioni nel servizio nell'anno 2021 (ad esempio significative variazioni della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza dei passaggi di raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta, attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza)

### **2.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Il Comune di CANALE MONTERANO In qualità di Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, rientra nei limiti imposti dall'Autorità.

I costi calcolati in base al MTR indicano una crescita superiore al limite per l'ambito tariffario di 1,6%. Pertanto, calcolando l'importo massimo ammissibile per l'ambito moltiplicando le entrate tariffarie del PEF 2020 per il price-cap, vi è eccesso non ammissibile a tariffa che non trova copertura nel PEF.

Al fine di riportare il valore delle entrate tariffarie entro il limite definito ai sensi del MTR si è proceduto alla verifica delle condizioni di riduzione dei costi per le componenti relative ai gestori ed al Comune.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nella Deliberazione 443/2019/R/RIF, indica che "le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'art. 2, comma 17, della legge 481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte, consentendo all'ente

territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure concorsuali.” (si veda pag.17 Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF).

### Verifica del limite di crescita

r <sub>pi</sub> a	1,70
coeff. di recupero di produttività - X <sub>a</sub>	0,10
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL <sub>a</sub>	0,00
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG <sub>a</sub>	0,00
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - p</b>	<b>1,60</b>
<b>(1+p)</b>	<b>1,0160</b>
∑T <sub>a</sub>	883.714,60 €
∑T <sub>a-1</sub>	799.046,23 €
∑T <sub>a</sub> / ∑T <sub>a-1</sub>	1,106
∑T <sub>max</sub> (entrate tariffarie massime nel limite del limite di crescita)	811.830,97 €
<b>delta (∑T<sub>a</sub> - ∑T<sub>max</sub>)</b>	<b>71.883,62 €</b>

#### 2.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Il comune valorizza attraverso i coefficienti  $\gamma$  il servizio reso ai cittadini tramite il gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2021 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l’anno 2019 per il calcolo delle entrate tariffarie 2021. ottenuti riattualizzando le “pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni”.

Per l’individuazione dei parametri sotto il controllo dell’Ente territorialmente competente ci si è avvalsi di una griglia di valutazione che attribuisce ai diversi parametri di efficacia ed efficienza un giudizio graduato in 6 livelli (da “molto elevato” a “molto insoddisfacente”). I parametri b,  $\omega$  e  $\gamma$  sono stati conseguentemente definiti attribuendo il valore favorevole al gestore nel caso in cui il giudizio relativo sia positivo e quello meno favorevole nel caso di giudizio negativo, e interpolando linearmente i valori intermedi.

I parametri  $\gamma$  di qualità del servizio reso, denominati  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$ , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata”, “performance di riutilizzo/riciclo” e “soddisfazione utenti”, come da tabella sottostante:

		Costi superiori al benchmark di riferimento		Costi inferiori o uguali al benchmark di riferimento	
		RC <sub>TV,a</sub> +RC <sub>TF,a</sub> > 0	RC <sub>TV,a</sub> +RC <sub>TF,a</sub> ≤ 0	RC <sub>TV,a</sub> +RC <sub>TF,a</sub> > 0	RC <sub>TV,a</sub> +RC <sub>TF,a</sub> ≤ 0
INDICATORI DI	Relazione di rispetto obiettivi %RD	-0,45 < $\gamma_1$ < -0,30	-0,25 < $\gamma_1$ < -0,06	-0,25 < $\gamma_1$ < -0,06	-0,25 < $\gamma_1$ < -0,06
	Valutazione performance	-0,30 < $\gamma_2$ < -0,15	-0,20 < $\gamma_2$ < -0,03	-0,20 < $\gamma_2$ < -0,03	-0,30 < $\gamma_2$ < -0,20

Potendo, quindi, assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

- confronto tra il Costo Unitario Effettivo (CUEff) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
- segno della somma  $RC = RCV + RCF$

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati esaminati, ha determinato i valori  $\gamma_{(1,a)}$ ,  $\gamma_{(2,a)}$ ,  $\gamma_{(3,a)}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1+\gamma_a)$  quantificandoli come segue:

PARAMETRO	VALORE
Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma_1$	-0,30
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma_2$	-0,15
Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma_3$	-0,05

## 2.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

I fattori di sharing sulla vendita di materiale e di energia sono stati valorizzati tenendo conto dell'impegno che il gestore ha profuso per ottenere i ricavi, oltre le cessioni al CONAI. Il conferimento di materiali a operatori di mercato denota infatti uno sforzo ulteriore sia per l'impegno nell'economia circolare (coefficiente  $b$ , valori ammissibili da 0,3 a 0,6) che nell'impegno profuso nella raccolta differenziata (coefficiente  $\omega$ , valori ammissibili da 0,1 a 0,4).

Il fattore di sharing ( $b$ ) è stato identificato come segue:

PARAMETRO	VALORE
Fattore di <i>Sharing</i> – $\frac{b}{m}$	0,30
Fattore di <i>Sharing</i> – $\frac{b}{(1+\omega)}$	0,33
Fattore correttivo del fattore di <i>sharing</i> sui ricavi CONAI -	0,00

## 2.7 Scelta degli ulteriori parametri

Rateizzazione  $r$ : effettuata in numero 2 rate.

L'ente ha ritenuto opportuno fissare il numero di rate al fine di incidere il meno possibile sulle tariffe dell'anno 2021 e distribuire con maggiore tranquillità i conguagli.

Non sono stati quantificati ulteriori parametri.

